

Data **22/09/2023**
Protocollo **145062/2023**
Fascicolo: 9.11\2019\289
Pagina **1**

Spett.le
PETRILLI S.R.L.
Via Clerici, 4/6/8
20090 Pieve Emanuele (MI)
pec: econordambiente@pec.it

**Ufficio d'Ambito della Città
metropolitana di Milano**
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

ATS Milano - Città Metropolitana
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

COMUNE DI PIEVE EMANUELE
protocollo.pieveemanuele@legalmail.it

Petrilli S.r.l.
petrilli@legalmail.it

Oggetto: Notifica di conclusione procedimento

**Procedimento: Autorizzazione unica per la realizzazione e esercizio di
imp. di gestione rifiuti: rinnovo tal quale;**

Soggetto: PETRILLI S.R.L.;

Insedimento: Via Clerici, 4/6/8 - Comune di Pieve Emanuele (MI);

Codice Identificativo Pratica (CIP): RI05538F

In relazione alla domanda pervenuta alla Città metropolitana di Milano in data **31/05/2019**, protocollo **130362 del 31/05/2019** e identificata con il Codice Identificativo Pratica (CIP) **RI05538F**,

si comunica che il procedimento è concluso ed è stato emesso il documento numero **RG.7459/2023 del 22/09/2023**.

Autorizzazione Dirigenziale RG. 7459/2023 del 22/09/2023

Si ricorda che, accedendo con le credenziali personali e il codice CIP indicato alla piattaforma <https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/>, sarà possibile scaricare la conclusione del procedimento firmata digitalmente.

Cordiali saluti

Il Responsabile del procedimento

Città Metropolitana di Milano

Settore Rifiuti e bonifiche

V.le Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.1 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento:

LAURA DELIA, tel: **02/7740-3916-3807-3763**, email: **l.delia@cittametropolitana.milano.it**

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):
Vega Mazzoleni, tel: **02/7740-6746**, email: **v.mazzoleni@cittametropolitana.milano.it**

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare al numero telefonico 0277401 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it .

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it .

Il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo come definito dalla L.241/90 e ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell'Ente. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire lo svolgimento del procedimento amministrativo; qualora non conferirà tali informazioni non sarà possibile svolgere il suddetto procedimento.



Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Rifiuti e bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Fasc. n 9.11/2019/289

Oggetto: Impresa Petrilli S.r.l. con sede legale ed insediamento in Pieve Emanuele (MI), Via Clerici rispettivamente al civico n. 4 e n. 4/6/8 (MI173001). Rinnovo con variante della Disposizione Dirigenziale ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 n. 398/2009 del 2/12/2009 e modificata in ultimo con provvedimento RG. 9743/2016 del 27/10/2016. CIP: RI05538F e SAUR273560.

LA DIRETTRICE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

PREMESSO che in data 5/06/2019 (prot. n. 133727) ha avuto avvio il procedimento relativo all'istanza (RI05538F), di rinnovo della D.D. n. 398/2009 del 2/12/2009, presentata in data 31/05/2019 (prot. n. 130362) e successivamente integrata con istanza (RI05538F) di variante (SAUR273560) del 6/07/2023 (prot. n. 105700), completata con la documentazione del 2/08/2023 (prot. n. 121227) - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06- dall'Impresa Petrilli S.r.l. con sede legale ed insediamento in Pieve Emanuele (MI), Via Clerici rispettivamente al civico n. 4 ;

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti (Legge Regionale 26/2003);

PRESO ATTO degli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria di cui all'allegato "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio coordinamento tecnico rifiuti del 21/09/2023 (prot. n. 144713) e degli elementi di diritto di cui all'art. 208 del D.Lgs.152/06 che disciplina le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'Impresa è titolare dei seguenti provvedimenti:
 - Disposizione Dirigenziale n. 398/2009 del 2/12/2009 avente per oggetto: "*Rinnovo dell'autorizzazione concessa con Disposizione Dirigenziale n. 238 del 9.12.2003 alla Ditta Petrilli S.r.L. con sede legale ed impianto sito in Comune di Pieve Emanuele, via Clerici n. 4/6 - fraz. Fizzonasco - per le operazioni di deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali non pericolosi e contestuale approvazione delle varianti migliorative*";
 - Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 9743/2016 del 27/10/2016 avente ad oggetto "*Petrilli S.r.l. con sede legale ed insediamento in Pieve Emanuele (MI), Via Clerici n. 4/6. Autorizzazione variante non sostanziale dell'impianto autorizzato con Disposizione Dirigenziale 398/2009 per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13), smaltimento (D14) e recupero (R3, R4, R5, R12) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06*";
- l'impresa ha manifestato la necessità di rinnovare e successivamente apporre delle modifiche non sostanziali all'esercizio, autorizzato con provvedimento n. 398/2009 del 2/12/2009 come modificato con R.G. n. 9743/2016 del 27/10/2016, inerente l'impianto ubicato in Pieve Emanuele (MI) - Via Clerici n. 4/6/8; pertanto ha presentato le istanze di rinnovo e di variante di cui trattasi;
- sono state acquisite le seguenti integrazioni documentali pervenute in data 5/07/2019 (prot. n. 159982), 30/08/2019 (prot. n. 198624), 20/12/2019 (prot. n. 302920), 2/03/2020 (prot. n. 50753), 14/07/2020 (prot. n. 125849), 23/12/2020 (prot. n. 217861), 5/10/2021 (prot. n. 151534) e del 14/02/2023 (acquisita in data 24/08/2023 - prot. n. 129119);

• sono stati acquisiti i seguenti parer/contributi istruttori di:

- ATS Milano Città metropolitana di Milano del 18/06/2019 (prot. n. 144063);
- Comune di Pieve Emanuele del 27/06/2019 (prot. n. 153095);
- ATO Città metropolitana di Milano del 20/08/2019 (prot. n. 192425);
- Città metropolitana Settore qualità dell'aria, rumore ed energia del 24/10/2022 (prot. n. 162528);
- non è stato richiesto il Parere obbligatorio e vincolante di ARPA in quanto con le integrazioni del 14/02/2023 (acquisita causa problemi informatici in data 24/08/2023 - prot. n. 129119) l'Impresa ha rinunciato all'EoW caso per caso di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06;
- non è stato richiesto parere ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza , così come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336);
- l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 3.472,00 euro (ricevuta del versamento pervenuta in data 31/05/2019) e 992,00 euro (ricevuta pervenuta in data 6/07/2023, prot. n. 105700);

DATO ATTO che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Petrilli S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960, è quantificato, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, in €54.510,01.= calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a €11.877,70.= (672,50 mc x € 176,62 x 10%);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi pari ad € 68.881,80.= (390 mc x € 176,62);
- recupero (R3, R12) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 20.000 t/anno, pari a € 28.260,52.=;
- importo rideterminato per Registrazione EMAS pari a €54.510,01.=;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., come da direttiva della Direzione Generale n. 4/22 del 15/09/2022;

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta:

- autorizzabile con prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento e contenute negli allegati "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 21/09/2023 (prot. n. 144713) e del "parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" del 20/08/2019 (prot. n. 192425) che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO), e il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

AUTORIZZA

all'Impresa Petrilli S.r.l., con sede legale ed insediamento in in Pieve Emanuele (MI), Via Clerici rispettivamente al civico n. 4 e n. 4/6/8 (MI173001), il rinnovo e la variante, ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione di cui al provvedimento di DD, come modificato con R.G. n. 9743/2016 del 27/10/2016, alle condizioni e alle prescrizioni contenute nelle "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 21/09/2023 (prot. n. 144713), nel "parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" del 20/08/2019 (prot. n. 192425), nella configurazione di cui all'elaborato grafico "U_Layout gestione rifiuti, ciclo delle acque - maggio 2023", che uniti al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ed ulteriori condizioni e prescrizioni come di seguito riportate:

1. l'allegato estratto del provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 (prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1) contenente le prescrizioni generali e riferimenti normativi;
2. durata decennale dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006 con scadenza in data **2/12/2029**;
3. il rinnovo del contratto di affitto/locazione finanziaria dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima della sua scadenza; in caso contrario il presente provvedimento decade automaticamente allo scadere del contratto stesso;

4. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
5. il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del fuoco non rientra nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., pertanto e l'acquisizione/aggiornamento è a cura del soggetto autorizzato;
6. l'Impresa dovrà trasmettere, **entro 30 gg** dalla notifica del presente provvedimento, garanzia finanziaria, determinata in **€54.510,01.=**, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale pari a quella dell'autorizzazione più n. un anno, od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche da versarsi sul conto avente il seguente IBAN: IT50V0306901775000099700235, riportando nella causale: "RG dell'autorizzazione - Nome della ditta sede legale ed insediamento - Reale Cauzione"; il beneficiario della garanzia deve risultare essere la Città metropolitana di Milano con sede in Milano - Via Vivaio, 1 e Codice Fiscale e Numero Partita IVA P.IVA 08911820960;
7. l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate;
8. la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
9. la società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della certificazione ambientale; in caso di revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della registrazione EMAS, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della garanzia prestata per l'intero valore;
10. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
11. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

INFORMA CHE

1) per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5. "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

2) il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza e viene trasmesso per la messa a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

- Impresa Petrilli S.r.l. (petrilli@legalmail.it);
- Comune di Pieve Emanuele (protocollo.pieveemanuele@legalmail.it);
- A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
- Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

LA DIRETTRICE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All. A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01160465286783

€2,00:01160465280239, 01160465280228.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

Fascicolo fasc. 9.11\2019\289

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Petrilli S.r.l. con sede legale ed insediamento in Pieve Emanuele (MI), Via Clerici rispettivamente al civico n. 4 e n. 4/6/8. Rinnovo con variante della Disposizione Dirigenziale ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 n. 398/2009 del 2/12/2009 e modificata in ultimo con provvedimento RG. 9743/2016 del 27/10/2016.

1. ANAGRAFICA

N. Catasto Georeferenziato Rifiuti (n. CGR)	MI173001
CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI05538F e SAUR273560
RAGIONE SOCIALE	Petrilli S.r.l.
C.F./P.IVA	08376400159
SEDE LEGALE	Pieve Emanuele (MI) - Via Clerici n. 4
SEDE OPERATIVA	Pieve Emanuele (MI) - Via Clerici n. 4/6/8
CODICE ATECO	46.77.2

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	n. 1
Mappale	n. 244 - 254
Gauss Boaga x	1513994
Gauss Boaga y	5024329
Via/Piazza/Località	Via Clerici n. 4/6/8
Comune	Pieve Emanuele
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	<input type="checkbox"/> Titolo III-bis, parte II del D.Lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) <input checked="" type="checkbox"/> art. 208 del D.Lgs. 152/2006 <input type="checkbox"/> art. 209 del D.Lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) <input type="checkbox"/> art. 211 del D.Lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	<input type="checkbox"/> Nuovo impianto <input checked="" type="checkbox"/> Rinnovo/riesame <input type="checkbox"/> Modifica

Data di rilascio autorizzazione:	Data dell'Autorizzazione
Scadenza autorizzazione:	2/12/2029
Attività/processi	<input type="checkbox"/> Autodemolizione (R12, R13, R4) <input checked="" type="checkbox"/> Recupero (R12, R3) <input checked="" type="checkbox"/> Smaltimento (D14) <input type="checkbox"/> End of Waste "caso per caso" (R3, R4, R5) <input checked="" type="checkbox"/> R13 <input checked="" type="checkbox"/> D15 <input type="checkbox"/> Preparazione per il riutilizzo (R3, R4, R5)

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

La cronologia del procedimento fa riferimento all'accorpamento dei due procedimenti RI05538F e SAUR273560 rispettivamente riferiti al rinnovo con variante e alla modifica della Disposizione Dirigenziale ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 n. 398/2009 del 2/12/2009 e modificata in ultimo con provvedimento RG. 9743/2016 del 27/10/2016

- 3.1 Istanza di rinnovo (RI05538F) pervenuta il 31/05/2019 (prot. n. 130362);
- 3.2 istanza di variante non sostanziale (SAUR273560) del 6/07/2023 (prot. n. 105700) integrata con la documentazione del 2/08/2023 (prot. n. 121227);
- 3.3 avvio istanza di rinnovo con variante in data 23/08/2023 (prot. n. 128997) ed avvio istanza di variante in data 23/08/2023 (prot. n. 128997);
- 3.4 i procedimenti sono rimasti sospesi fino alla data del 24/08/2023 (prot. n. 129119);
- 3.5 sono state acquisite integrazioni in data: 5/07/2019 (prot. n. 159982), 30/08/2019 (prot. n. 198624), 20/12/2019 (prot. n. 302920), 2/03/2020 (prot. n. 50753), 14/07/2020 (prot. n. 125849), 23/12/2020 (prot. n. 217861), 5/10/2021 (prot. n. 151534) e del 14/02/2023 (acquisita in data 24/08/2023 - prot. n. 129119);
- 3.6 sono stati acquisiti i seguenti pareri: ATS Milano Città metropolitana di Milano in data 18/06/2019 (prot. n. 144063), Comune di Pieve Emanuele in data 27/06/2019 (prot. n. 153095), ATO Città metropolitana di Milano in data 20/08/2019 (prot. n. 192425) e Città metropolitana Settore qualità dell'aria, rumore ed energia in data 24/10/2022 (prot. n. 162528).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 4.450 mq dei cui 2.000 mq coperti e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola "U_Layout gestione rifiuti, ciclo delle acque - maggio 2023".

- 5.1 il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti:
 - 5.1.1 stralcio delle operazioni R4, R5 e R3 per le matrici di plastica, gomma e legno;
 - 5.1.2 inserimento di un nuovo trituratore mobile in sostituzione dei n. 2 trituratori esistenti;
 - 5.1.3 modifica del layout.

Descrizione sintetica della operazioni e delle tipologie dei rifiuti trattati

Presso l'impianto sono esercitate le attività di recupero di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo, o impianti terzi. Presso il sito si prevede l'ottenimento di End of Waste conformi a DM 188/2020.

I rifiuti sono rappresentati da rottami metallici, carta, plastica, gomma, legno e inerti.

I macchinari/attrezzature presenti sono:

- n. 7 Carrelli elevatori;
- n. 1 pesa;
- Containers, cassoni e compattatori;
- Autocarri per trasporto rifiuti;
- Nastri trasportatori;
- n.1 Spaccabobine;
- n.1 trituratore mobile (in sostituzione di n.2 precedenti trituratori carta);
- n.2 Presse oleodinamiche.

Presso l'impianto vengono utilizzate attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera rientranti nell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, che ai sensi della D.G.R. n. 982 dell'11/12/2018 non sono più soggette alla comunicazione di messa in esercizio o avvio dell'attività prevista dal predetto articolo.

5.2 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

- conferiti da terzi:

5.2.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 372,5 mc;

5.2.2 deposito preliminare [D15] in ingresso: 210 mc;

- derivanti dall'attività di trattamento:

5.2.3 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 300 mc;

5.2.4 deposito preliminare [D15] rifiuti non pericolosi: 180 mc;

5.3 I quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero sono pari a:

5.3.1 R3, R12, D13, D14: 20.000 t/a pari a 70 t/g;

5.4 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Note	Operazioni				
			R13	R12	R3	D15	D14
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X			X	
020103	scarti di tessuti vegetali		X	X			
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		X	X		X	
020110	rifiuti metallici		X	X			
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X			X	
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X			X	



Codice	Descrizione	Note	Operazioni				
			R13	R12	R3	D15	D14
030101	scarti di corteccia e sughero		X	X			
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		X	X			
030301	scarti di corteccia e legno		X	X			
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone		X	X		X	
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica		X			X	
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo		X	X		X	
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura		X	X		X	X
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)		X	X		X	X
040221	rifiuti da fibre tessili grezze		X	X		X	X
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate		X	X		X	X
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111		X			X	
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17		X				
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento		X	X		X	
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento		X	X		X	
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie		X	X		X	
100305	rifiuti di allumina		X			X	
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro		X			X	
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11		X	X		X	
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi		X	X			
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi		X	X			
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi		X	X			
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi		X	X			
120105	limatura e trucioli di materiali plastici		X	X			
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16		X			X	
150102	imballaggi di plastica		X	X			
150103	imballaggi in legno		X	X			
150104	imballaggi metallici		X	X			
150105	imballaggi in materiali compositi		X	X		X	
150106	imballaggi in materiali misti		X	X		X	X
150107	imballaggi di vetro		X	X			
150109	imballaggi in materia tessile		X	X		X	X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02		X	X		X	X
160103	Pneumatici fuori uso		X			X	
160117	metalli ferrosi		X	X			
160118	metalli non ferrosi		X	X			
160119	Plastica		X	X		X	
160120	Vetro		X	X		X	
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213		X	X			
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi		X	X			



Codice	Descrizione	Note	Operazioni					
			R13	R12	R3	D15	D14	
	da quelli di cui alla voce 16 02 15							
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05		X			X		
170101	Cemento		X					
170102	Mattoni		X					
170103	mattonelle e ceramiche		X					
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06		X					
170201	Legno		X	X				
170202	Vetro		X	X		X		
170203	Plastica		X	X				
170402	alluminio		X	X				
170403	piombo		X	X				
170404	zinco		X	X				
170405	ferro e acciaio		X	X				
170406	stagno		X	X				
170407	metalli misti		X	X				
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X	X				
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03		X			X		
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		X			X		
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		X	X		X		
191001	rifiuti di ferro e acciaio		X	X				
191002	rifiuti di metalli non ferrosi		X	X				
191202	metalli ferrosi		X	X				
191203	metalli non ferrosi		X	X				
191204	plastica e gomma		X	X		X		
191205	vetro		X	X		X		
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06		X	X				
191208	Prodotti tessili		X	X		X		
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11		X	X		X	X	
200102	Vetro		X	X				
200110	Abbigliamento		X	X		X		
200111	Prodotti tessili		X	X		X		
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129		X			X		
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33		X	X				
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200113, 200135		X	X				
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		X	X				
200139	Plastica		X	X				
200140	Metalli		X	X				
200202	Terre e rocce		X			X		
200303	residui della pulizia stradale		X			X		
200307	rifiuti ingombranti		X	X		X	X	
Recupero ai sensi del DM 188/2020								
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad		X	X	X			

Codice	Descrizione	Note	Operazioni					
			R13	R12	R3	D15	D14	
	essere riciclati							
150101	imballaggi di carta e cartone		X	X	X			
150105	imballaggi in materiali compositi		X	X	X	X		
150106	imballaggi in materiali misti		X	X	X	X	X	
191201	carta e cartone		X	X	X			
200101	carta e cartone		X	X	X			

6. END OF WASTE “CASO PER CASO”

Presso l’Impianto non si ottengono End of Waste “caso per caso”.

7. ATTIVITA' DI RECUPERO E SMALTIMENTO

R12 la ditta svolge operazioni di selezione dei materiali valorizzabili per frazioni omogenee, utilizzando le attrezzature già presenti in impianto (mezzo ragno meccanico, cernita manuale, riduzione volumetrica, pressatura, condizionamento, etc), senza tuttavia raggiungere la qualifica di EoW, con l’invio dei materiali selezionati ma ancora qualificati come rifiuto presso impianti terzi autorizzati.

D14 mediante selezione, cernita e smontaggio di alcune tipologie di rifiuti (ad. Es. rifiuti ingombranti.). La suddetta operazione D14 permette infatti di separare i materiali destinati a smaltimento in frazioni omogenee in modo tale da individuare un destino di smaltimento più specifico per ogni tipologia di materiale separato. Inoltre, la selezione e la cernita permette di recuperare notevoli quantità di frazioni ancora valorizzabili, quali legno, carta, metallo, plastica, etc.

Sui RAEE sono previste le operazioni **R13** e **R12** consistenti in:

- **R13:** i RAEE vengono sottoposti a messa in riserva per essere successivamente conferiti tal quali ad altri impianti di recupero oppure per subire le successive operazioni di messa in sicurezza e trattamento in sito;
- **R12** Riciclo/Recupero dei metalli e composti metallici e delle altre frazioni recuperabili; tale attività prevede la separazione delle frazioni valorizzabili di rifiuti per tipologie omogenee, che consiste in operazioni di smontaggio, selezione e cernita con produzione di materiali ancora qualificati come rifiuto.

R3: operazione di recupero per l’ottenimento di EoW conformi al DM 188/2020

I rifiuti di carta e cartone EER 030308, 150101, 150105, 150106, 191201 e 200101 ai sensi dell’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, cessano la qualifica di rifiuti ai sensi del DM 188/2020.

Il processo di raccolta e lavorazione della carta da macero consiste nella suddivisione manuale del macero disomogeneo entrante a seconda delle diverse qualità e del destino finale di riutilizzo previsto.

Complessivamente il processo si articola nelle seguenti fasi:

- ingresso automezzi;
- scarico del macero;

- eventuale pretrattamento (triturazione, taglio);
- selezione e cernita;
- pressatura;
- vendita.

8. MISCELAZIONI

Presso l'Impianto non si effettuano miscele.

9. RIFIUTI PRODOTTI

9.1 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
150101	imballaggi di carta e cartone	X	X
150102	imballaggi di plastica	X	X
150103	imballaggi in legno	X	X
150104	imballaggi metallici	X	X
150105	imballaggi in materiali compositi	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X
150107	imballaggi di vetro	X	X
150109	imballaggi in materia tessile	X	X
191201	carta e cartone	X	X
191202	metalli ferrosi	X	X
191203	metalli non ferrosi	X	X
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X
191208	prodotti tessili	X	X
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

10. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

10.1 Il gestore, prima della ricezione dei rifiuti, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

- a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- b) per i rifiuti con codice EER a specchio, verifica dell'accettabilità del rifiuto in impianto mediante acquisizione di specifica certificazione analitica e/o di classificazione del rifiuto dal produttore/detentore oppure svolgendo specifica analisi su un campione rappresentativo del rifiuto fornito dal produttore/detentore stesso.

Sia le analisi che le certificazioni di cui sopra vengono acquisite prima della ricezione del rifiuto in impianto e per lotti/partite omogenei di materiali.

le verifiche analitiche/documentali di cui sopra dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

- 10.2 prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio (R13, D15), recupero/smaltimento (R3, R12 e D14) deve essere accertato che il codice EER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 10.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano, entro e non oltre 24 ore trasmettendo copia del formulario di identificazione;
- 10.4 i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. E' consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale;
- 10.5 l'impianto deve eseguire la pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita.
- 10.6 per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo 152/06, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 10.7 la gestione, registrazione, movimentazione, lavorazione, dei rifiuti e delle EoW/EoW caso per caso prodotte deve essere effettuata da personale adeguatamente informata, formata ed addestrata ai sensi della normativa vigente di riferimento;
- 10.8 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R3) e smaltimento (D14) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "*U_Layout gestione rifiuti, ciclo delle acque - maggio 2023*", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 10.9 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere

caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;

10.10 le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattato; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento.

10.11 le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti:

- a) devono essere protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, dovrà essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che andranno successivamente trattate nel caso siano contaminate;
- b) soggetti a dispersione eolica, devono essere dotati di adeguato sistema di copertura o provvisti di nebulizzazione tali da evitare la dispersione degli stessi;

10.12 presso l'impianto deve essere garantita un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature sulla viabilità interna, in ingresso e in uscita nonché sulle aree di stoccaggio e trattamento al fine di evitare incidenti;

10.13 la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione

10.14 le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;

10.15 l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

10.15.1 norma UNI EN 643;

10.15.2 certificazione ISO 9001;

10.15.3 dichiarazione di conformità delle EoW prodotte;

CONTROLLO RADIOMETRICO

10.16 l'Impresa è tenuta al rispetto delle condizioni e modalità di esecuzione della sorveglianza stabilite dal D.L.vo 101/2020 s.m.i. (in particolare art. 72 e allegato XIX);

10.17 l'Impresa è tenuta al rispetto delle modalità di esecuzione della sorveglianza stabilite dalla normativa tecnica vigente (in particolare norma UNI 10897);

10.18 la sorveglianza radiometrica deve essere effettuata secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto di Radioprotezione di II o III grado (figura professionale di cui all'art. 129 D.L.vo 101/2020 s.m.i.). Le procedure devono descrivere sia la modalità di esecuzione della sorveglianza che la modalità di gestione di eventuali ritrovamenti. I contenuti minimi delle procedure oggetto di verifica da parte di ARPA Lombardia sono descritti nella PG.AF.012 (https://www.arpalombardia.it/media/ozxf3el/pgaf012rev02_sorveglianza_rottami.pdf);

10.19 le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse;

10.20 l'Impresa deve inoltrare almeno ad ARPA territorialmente competente un consuntivo periodico almeno annuale dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo;

10.21 nei casi in cui è possibile procedere con l'allontanamento senza vincoli di materiale contaminato che rispetti le previsioni dell'art. 204 del D.L.vo 101/2020, il soggetto che intende avvalersi di tale possibilità è tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto ed agli organi di vigilanza competenti per territorio l'allontanamento del materiale che soddisfa le condizioni di esenzione. Tali comunicazioni preventive, nei casi di allontanamento di materiale contenente radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, devono essere inviate ad ARPA con un anticipo di almeno 30 giorni;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

10.22 i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (EER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) il Gestore deve operare sulla base di un'ideale procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;

RAEE

10.23 la gestione dei rifiuti identificati come RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 49 del 2014 ed in particolare dall'allegato VII e VIII dello stesso decreto. Nell'impianto possono essere effettuate operazioni di messa in riserva (R13) e, in particolare possono essere eseguite operazioni di selezione/cernita/separazione (R12);

10.24 la gestione dei RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 49/2014 e in particolare:

a) non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del D.Lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

b) la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

10.25 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;

CARTA

10.26 la gestione di rifiuti di carta e cartone di cui ai codici EER 150101, 150105, 150106, 200101, 191201 e 030308 (limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica) deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto n. 188/2020 del 22/09/2020, in particolare:

- a) l'accertamento di conformità ai requisiti, effettuato da un organismo certificato secondo la norma ISO 9001, deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Il lotto di produzione non può essere superiore a 5.000 tonnellate ed il prelievo dei campioni deve avvenire secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802;
- b) il produttore conserva presso l'impianto o presso la propria sede legale il suddetto campione per un anno, ridotto a 6 mesi se azienda certificata EMAS o ISO 14001;

INERTI

10.27 rifiuti inerti in ingresso

10.27.1 per i rifiuti in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del D.Lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento. Inoltre gli stessi devono essere stoccati separatamente dai restanti rifiuti e deve essere prevista idonea copertura di protezione dalle acque meteoriche, al fine di evitare la dispersione di eventuali sostanze contenute nei rifiuti. Con particolare attenzione al EER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801);

VARIE

10.28 il deposito degli pneumatici deve essere effettuato al coperto/sotto idonea copertura al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;

10.29 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;

10.30 lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;

10.31 per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

10.32 le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

10.33 deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;

10.34 al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/2018 (prot. N. 12b2/2018-016357 area o.s.p.i.), della Prefettura di Milano - ufficio territoriale di governo e la predisposizione del piano di emergenza come stabilito dal decreto sicurezza convertito in legge n. 132/2018 e sulla scorta delle linee guida emesse dal d.p.c.m del 31/08/2021.

11. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

LA RESPONSABILE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;



Città
metropolitana
di Milano

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;



Città
metropolitana
di Milano

31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** “Norme in materia ambientale”;
2. **D.m. 5 febbraio 98** “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
3. **L.r. 26/2003** “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
4. **D.d.g. 36/1998** “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
5. **Decisione 2014/955/UE** “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
6. **D.g.r. 10161/2002** “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
8. **D.g.r. 19461/2004** “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
9. **D.g.r. 8882/2002** “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
10. **D.d.g. 6907/2011** “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;

11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normative europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.

Fascicolo 6.3\2016\34

Pagina 1

**Spettabile: Area Ambiente e Tutela del Territorio
della Città Metropolitana di Milano**
Viale Piceno 60
20129 - Milano
c.a. Dott. Piergiorgio Valentini

Oggetto: Impresa Petrilli S.r.l. - Istanza di Rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Pieve Emanuele (Mi), in Via Clerici n. 4/6/8. - Trasmissione parere di competenza scarichi in pubblica fognatura.

Vista l'istanza presentata dall'Impresa Petrilli S.r.l. in data 31.05.2019 e trasmessa all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 05.06.2019 (Prot. Uff. Ambito n. 6534) dall'Area Ambiente e Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Milano, concernente la richiesta di Rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Pieve Emanuele (Mi), Via Clerici n. 4/6/8.

Verificato che l'istante ha corrisposto gli oneri di procedibilità inerenti il rinnovo del titolo abilitativo per lo scarico in Pubblica Fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, con versamenti effettuati in data 31.05.2019 ed in data 04.07.2019 secondo quanto previsto dalla D.D.G. n. 797 del 01.02.2011.

Eseguita l'istruttoria amministrativa degli atti costituenti il procedimento.

Acquisito il parere espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 09.07.2019 (Cod. Prod. n. 1022866 – parere 831), richiesto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 10.06.2019 (Prot. Uff. Ambito n. 6792) e pervenuto in data 10.07.2019 (Prot. Uff. Ambito n. 8211).

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico unito alla presente, parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, che nel disciplinare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia sostituisce a tutti gli effetti il precedente reso in data 12.09.2016 (Prot. Uff. Ambito n. 13096), confluito nell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano il 27.10.2016 (R.G. n. 9743/2016), a far data dall'avvenuta notifica dell'Autorizzazione Unica medesima.

L'Ufficio d'Ambito si riserva tuttavia di modificare le prescrizioni impartite qualora intervenissero eventuali variazioni delle reti fognarie interne nel corso del procedimento amministrativo autorizzatorio ex art. 208 D.lgs. 152/06, che verranno rese note alla Scrivente Autorità.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Distinti saluti.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della
Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento: Avv. Italia Pepe

Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis

Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta

Email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

Fascicolo 6.3\2016\34



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	PETRILLI S.R.L.
Indirizzo Sede Legale	PIEVE EMANUELE, VIA CLERICI N. 4
Indirizzo Impianto	PIEVE EMANUELE, VIA CLERICI N. 4/6/8
Attività	<i>Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)</i>
Gestore dell'Impianto	Sig. Davide Petrilli in qualità di Amministratore Unico, Socio Unico e Rappresentante dell'Impresa

PREMESSO E RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale del 22.01.2019 (Prot. Uff. Ambito 761) e in particolare l'Allegato A contenente l'indicazione della normativa a presidio del presente procedimento nonché tutte le prescrizioni di carattere generale.

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

1.1. L'Impresa all'interno dell'insediamento svolge l'attività di raccolta, stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi. In particolare vengono effettuate le seguenti operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi in ingresso;
- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di trattamento;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di trattamento.

L'insediamento produttivo risulta costituito da una superficie totale coperta pari a 2.000 mq, nonché da una superficie scoperta totale pari a 2.550 mq, di cui 2.520 mq impermeabilizzata e 30 mq a verde.

1.2. Dall'elaborato grafico "Tavola U avente ad oggetto "Layout gestione rifiuti Ciclo delle acque" del Maggio 2019", allegato all'istanza si evince la presenza di n. 3 punti di scarico in pubblica fognatura, ubicati in via Clerici, indicati rispettivamente con i codici *numero 1, 2 e 3*.

Il punto di scarico con il codice numero *1* è costituito da:

- acque meteoriche decadenti da una parte delle coperture provenienti dal lato sud del capannone posto a nord.

Il punto di scarico con il codice numero *2* è costituito da:

- acque meteoriche decadenti dalle coperture provenienti dalla restante porzione del capannone posto a nord;

- acque reflue domestiche originate dai servizi igienici posti all'interno del capannone posto a nord dell'insediamento;
- acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei piazzali della porzione nord dell'impianto, raccolte da caditoie e griglie e convogliate in un pozzetto separatore, dal quale la prima pioggia viene fatta confluire in una vasca di accumulo/sedimentazione (V2) con volume pari a 5,30 mc, successivamente scaricate in pubblica fognatura previo passaggio in un disoleatore con filtro a coalescenza. La seconda pioggia dal pozzetto selezionatore bypassa il presidio di accumulo e depurazione, dopodiché commistionandosi con le acque meteoriche di prima pioggia trattate, vengono immesse in pubblica fognatura.

Il punto di scarico con il codice numero 3 risulta costituito da:

- acque meteoriche decadenti dalle coperture provenienti dal capannone posto a sud.
- acque reflue domestiche provenienti dai due blocchi di servizi igienici/spogliatoi posti all'interno del capannone situato a sud dell'insediamento;
- acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei piazzali della porzione sud dell'impianto, raccolte da caditoie e griglie e convogliate in un pozzetto separatore, dal quale la prima pioggia viene fatta confluire in una vasca di accumulo/sedimentazione (V1) con volume pari a 7,65 mc, successivamente scaricate in pubblica fognatura previo passaggio in un disoleatore con filtro a coalescenza. La seconda pioggia dal pozzetto selezionatore bypassa il presidio di accumulo e depurazione, dopodiché vengono immesse in pubblica fognatura.

1.3. L'approvvigionamento idrico dichiarato dall'Impresa è pari a circa 210 mc/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto.

1.4. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata "Tavola U avente ad oggetto "Layout gestione rifiuti Ciclo delle acque" del Maggio 2019".

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 09.07.2019 (Cod. Prod. n. 1022866 – parere 831) trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 10.07.2019 (Prot. Uff. Ambito n. 8211), con particolare riferimento agli stralci di seguito indicati:

- *"In relazione al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, l'ubicazione dei pozzetti di campionamento non risulta conforme in quanto non permette di campionare, per entrambi gli allacci alla pubblica fognatura, le acque meteoriche di seconda pioggia e le acque meteoriche decadenti dalle coperture. Inoltre non risulta campionabile la rete delle acque reflue domestiche posta in prossimità dell'allaccio 3 e la rete delle acque meteoriche di prima pioggia lato nord.*
- *Le acque meteoriche di seconda pioggia e le acque meteoriche decadente dalle coperture vengono recapitate in rete fognaria pubblica in quanto, come riportato nella "Relazione idrogeologica – Individuazione nuovo recettore per lo scarico di acque di seconda pioggia e pluviali" n. 069.2013 del Settembre 2013, in relazione alle condizioni idrogeologiche dell'area (soggiacenza della falda inferiore ai 2 m, qualità delle acque da smaltire,*

tessitura e granulometria dei terreni del primo sottosuolo prevalentemente limo-sabbiosi) non risulta possibile lo smaltimento delle acque provenienti dalla linea dei pluviali e da quelle di seconda pioggia con dispersione diretta nel sottosuolo. Tale procedura oltre ad essere condizionata dall'esiguo spessore dello strato non saturo potrebbe anche, in relazione alla permeabilità dei terreni di sottofondazione, creare sottospinte e instabilità alla base delle fondazioni delle strutture presenti.

- *Non viene effettuata la volanizzazione delle acque meteoriche di seconda pioggia e delle acque meteoriche decadenti dalle coperture in quanto l'azienda, nella nota del 11.12.2014 "Relazione tecnica di riscontro alla nota dell'ATO della Provincia di Milano del 4 dicembre 2014, prot. 13837", evidenziava le grandi difficoltà che comporterebbe la realizzazione della vasca di volanizzazione tenuto conto delle dimensioni (circa 200 mc di capacità utile). L'azienda evidenziava inoltre che anche il rifacimento del sistema di raccolta delle acque pluviali, necessario per orientare le pendenze dello stesso verso il vicino corso d'acqua, comporterebbe tra l'altro la demolizione ed il rifacimento della pavimentazione di recentissima realizzazione, con importanti interferenze con l'attività della ditta.*
- *Si segnala che la ditta non specifica le modalità di rilascio in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia stoccate nella vasca di accumulo, a tal proposito si ricorda che il conferimento delle acque deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm, ad una portata controllata non superiore a 1 l/s per ettaro di superficie scolante."*

- 2.2. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.
- 2.3. Vista la relazione tecnica fornita dall'Impresa circa l'impossibilità di volanizzare e di trovare un recapito alternativo alla pubblica fognatura per le acque meteoriche eccedenti la prima pioggia e quelle decadenti dalle coperture, considerato che il Gestore Amiacque prende atto di quanto dichiarato dalla stessa non esprimendosi contrariamente allo scarico di tali acque, si ritiene che per il caso di specie possa trovare applicazione quanto stabilito dal comma 9 dell'art. 57 del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato".
- 2.4. L'Impresa Petrilli S.r.l. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Clerici n. 4/6/8 nel Comune di Pieve Emanuele (Mi).
- 2.5. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nei punti di scarico con i codici numero 2 e 3, come indicati nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione ed ubicati entrambi in via Clerici.
- 3.2. Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia di cui al punto 3.1 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel "*Regolamento del servizio idrico integrato*".
- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del "*Regolamento del servizio idrico integrato*" che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.4. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia raccolte da apposite vasche a tenuta, dimensionate in modo da contenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante (vasche di prima pioggia), dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto, deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm.
- 3.5. Entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, il Gestore dell'Impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché generale immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica. In particolare dovranno essere installati in corrispondenza:
- della rete delle acque reflue domestiche posta in prossimità dell'allaccio numero 3;
 - della rete delle acque meteoriche decadenti dalle coperture;
 - della rete delle acque meteoriche di seconda pioggia;
 - della rete delle acque meteoriche di prima pioggia lato nord.
- A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal "*Regolamento Locale d'Igiene*" e dal "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*" (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).
- 3.6. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- 3.7. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, riportante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.
- 3.8. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. ogni interruzione dell'attività degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.9. **Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.**
- 3.10. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.11. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata scaricata. In alternativa potranno essere ritenuti idonei i sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati) dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione. Il Gestore Amiacque S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A. si riserva di contattare l'utente per proporre un progetto di smart metering degli scarichi industriali.
- 3.12. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A.. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 3.13. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.14. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.

- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.18. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.19. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – Tavola U avente ad oggetto “*Layout gestione rifiuti Ciclo delle acque*” del Maggio 2019 – devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.20. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle**

norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.

- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Pieve Emanuele (Mi) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(*Avv. Italia Pepe*)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.


Responsabile del Procedimento: Avv. Italia Pepe

Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis

Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta
email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

PLANIMETRIA GENERALE SCARICHI

Scala 1:200




LEGENDA SCARICHI

- Fognatura MISTA
- Linea acque nere
- Linea acque provenienti dai piazzali
- Linea acque pluviali
- Fossa Imhoff
- ST1S1 Scarico parziale
- 2-3 Punti di scarico Acque pluviali, Acque piazzali e acque civili
- 1 Punto di scarico Acque pluviali
- PL Pluviale
- ⊗ Pozzetto pluviali
- ⊗ Caditoia piazzali
- Griglia piazzali
- ⊗ Pozzetto con elettropompa sommersa
- V1 Vasca di raccolta e disoleazione acque di 1° pioggia
Area=1.500 mq volume utile 7,65 mc
- V2 Vasca di raccolta e disoleazione acque di 1° pioggia
Area=1065 mq volume utile 5,30 mc


SCHEMA TIPO IMPIANTO DI TRATTAMENTO

Scala 1:50



PLANIMETRIA GENERALE STOCCAGGI

Scala 1:200



LEGENDA STOCCAGGI

AREA	mq	mc	DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE
AREE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 18, 19, 32, 37, 43, 48, 55	502	300	AREE DI CONFERIMENTO E MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN INGRESSO STOCCATI IN CONTAINERI/CONTENITORI E/O CESTE E/O BANCALI E/O BALLE E/O BIG BAGS CER: 010413, 020103, 020104, 020110, 020304, 020601, 030101, 030105, 030301, 030307, 030308, 040108, 040109, 040209, 040221, 040222, 080112, 080318, 090107, 090108, 090110, 100305, 101103, 101112, 100305, 120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 120112, 120117, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150203, 160103, 160117, 160118, 160119, 160120, 160216, 161106, 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170804, 170802, 170804, 191001, 191002, 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 191212, 200101, 200102, 200110, 200111, 200130, 200134, 200138, 200139, 200140, 200202, 200303, 200307.
AREA: 54 (*)			AREA PER IL CONFERIMENTO, IL CONTROLLO E IL DEPOSITO DI RIFIUTI DA PICCOLI LAVORI EDILI PROVENIENTI DA PICCOLI CONFERITORI CER: 170904
AREE: 21, 42	72	180	AREA DI DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DECADENTI DALLE LAVORAZIONI, STOCCATI IN CONTAINERI E/O CESTE E/O BANCALI E/O BALLE E/O BIG BAGS (elenco esemplificativo e non esaustivo dei rifiuti decadenti destinati a smaltimento CER: 150102, 150103, 150105, 150106, 150109, 191204, 191207, 191208, 191209, 191212)
AREE: 16, 31, 36	67	180	AREA DI CONFERIMENTO E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, IN INGRESSO STOCCATI IN CONTAINERI E/O CESTE E/O BANCALI E/O BALLE E/O BIG BAGS CER: 010413, 020104, 020304, 020601, 030307, 030310, 040108, 040109, 040209, 040221, 040222, 080112, 080318, 090107, 090108, 090110, 100305, 101103, 101112, 120105, 120117, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150203, 160103, 160119, 160120, 161106, 170201, 170202, 170203, 170604, 170802, 170804, 191001, 191002, 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 191212, 200110, 200111, 200130, 200134, 200138, 200139, 200202, 200303, 200307.
AREE: 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 41, 46, 49, 51, 52	210	300	AREE DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DECADENTI DALLE OPERAZIONI DI RECUPERO, STOCCATI IN CONTAINERI E/O CESTE E/O BANCALI E/O BALLE E/O BIG BAGS. AL COPERTO SONO STOCCATE ANCHE SFILISE (elenco esemplificativo e non esaustivo dei rifiuti decadenti destinati a recupero - CER: 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 191209, 191212)
AREE: 7, 10	48		AREE DI SELEZIONE E CERNITA CARTA DA MACERO (R12,R3)
AREA: A	85		AREA ADIBITA ALLE OPERAZIONI DI PRETRATTAMENTO/RECUPERO/TRATTAMENTO (R3, R12, D14) DEI RIFIUTI IN INGRESSO (CERNITA/SELEZIONE)
AREE: 13, 27, 29, 47, 50	145		AREA DI DEPOSITO MPS (MATERIE PRIME SECONDARIE), STOCCATE IN CONTAINERI E/O CESTE E/O BANCALI E/O BALLE
AREA: 14			AREA TAGLIERINA MECCANICA
AREA: 17a	5		17a: AREA DI CONFERIMENTO E MESSA IN RISERVA (R13) RAEE NON PERICOLOSI CER: 160214, 200136
AREA: 17b	3	12,5	17b: AREA DI MESSA IN SICUREZZA E SMONTAGGIO RAEE NON PERICOLOSI (R12) CER: 160214, 200136 (possono essere generati anche rifiuti con CER 160216 oltre ai materiali recuperati, rappresentati in prevalenza da metalli)
AREA: 17c	2		17c: AREA DI STOCCAGGIO COMPONENTI AMBIENTAMENTE CRITICHE IN IDONEI FUSTI/CONTENITORI PLASTICI E/O METALLICI
AREA: 34			AREA BOX PESA
AREA: 39	13	30	AREA DI STOCCAGGIO TERRE DA SPAZZAMENTO (D15/R13 A SECONDA DELLE NECESSITA') IN CONTAINERI CHIUSI E/O COPERTI CER: 200303
AREE: 12, 44	8		AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PRODOTTI (elenco esemplificativo e non esaustivo dei rifiuti prodotti - CER: 130208*, 150106, 150109, 150203, 160103, 160107*, 160216, 160601, etc.)
AREA: 53	13	30	AREA DI CONFERIMENTO E MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI STOCCATI IN CONTAINERI CER: 020103, 020304, 020601

EVENTUALI CESTE E/O BANCALI E/O CONTAINERI VUOTI SONO STOCCATI NELLE STESSA AREE IN CUI SI TROVANO QUANDO SONO PIENI.
(*) L'area verrà usata per il deposito di tale rifiuto sino al raggiungimento di un volume di stoccaggio massimo pari a circa 100 mc prima dell'effettuazione della verifica di non pericolosità.

► POSIZIONE INDICATIVA DEL TRITURATORE MOBILE.

ECONORD AMBIENTE S.R.L.
Tel: 030.3773679 - Fax: 030.3773669
E-mail: info@eco-nord.it
Pec: econordambiente@pec.it

COMMITTENTE Pettrilli S.r.l.
Via Clerici 4/6 - Loc. Fizzonasco - 20090 Pieve Emanuele (MI)

REGIONE: LOMBARDIA **PROVINCIA:** MILANO
COMUNE: PIEVE EMANUELE **INDIRIZZO:** VIA CLERICI, 4/6

PROGETTO: Variante non sostanziale dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Pieve Emanuele, autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 398 del 02/12/2009 e s.m.i.

ELABORATO: Layout gestione rifiuti
Ciclo delle acque

DATA: Maggio 2023
FILE: 23_Pettrilli 4-6_01ModificaNS_U_rev.00_Layout.dwg

REVISIONE:

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE
00	Maggio 2023	Prima emissione

REDDATO DA: Ing. Stefano Ambrosini - Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona al n. A4430

TECNICO

COMMITTENTE

FIRMATO DIGITALMENTE